

Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Articolo 60 bis

(Norme per la raccolta delle chioccioline)(1)

1. La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere *Helix* è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall'1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.
2. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 2, L. R. 16/2008